

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA

DOTT. ALBERTO PAPONE

16121 GENOVA - VIA CESAREA, 11-6 - TEL. 010590351 / 5702804 - FAX 010 590731
C.F. E P.I. 01914190994

**Emergenza epidemiologica da
Coronavirus - Proroghe dei termini
per i versamenti fiscali e contributivi
e gli altri adempimenti fiscali**

1 PREMESSA

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), pubblicato sulla *G.U.* 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte;
- i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:

- dell'attività svolta;
- dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019;
- dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.

2 DIFFERIMENTO PER TUTTI DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 20.3.2020

L'art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

- nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- in scadenza il 16.3.2020.

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.

3 DIFFERIMENTO PER TUTTI DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

L'art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone la sospensione:

- degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020;
- nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:

- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
- il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);

- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

3.2 EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

4 SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA

Ai sensi dell'art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Con l'art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, tale sospensione viene estesa ai seguenti soggetti:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017 (che si allega)

In relazione a tale elenco si allega la Risoluzione 12E del 18 marzo con cui l'Agenzia delle entrate fornisce un elenco indicativo (e quindi non tassativo) dei codici di attività per i soggetti interessati a questo rinvio

4.1 VERSAMENTI IVA DEL MESE DI MARZO

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i *tour operator* e tutti gli altri soggetti sopra indicati, sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

4.2 VERSAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE

In relazione alla sospensione disposta dall'art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, l'INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, **è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.**

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all'estensione della sospensione disposta dall'art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18.

4.3 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

5 SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell'art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), **sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020**, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Pertanto, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente § 4 e nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020, salvo quanto indicato nei successivi § 6 e 7 in relazione a determinati territori maggiormente colpiti.

5.1 VERSAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE

In relazione alla sospensione disposta dall'art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, l'INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche alla sospensione disposta dall'art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18.

5.2 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Ai sensi dell'art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

6 NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI

Ai sensi dell'art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

- i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.3.2020;
- a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

6.1 RILASCIO DI UN'APPOSITA DICHIARAZIONE

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

6.2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

7 SOSPENSIONE PER IL PAGAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi, dall'8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

7.1 ACCERTAMENTI ESECUTIVI E AVVISI DI ADDEBITO

Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dall'1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all'accertamento, non c'è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l'esecuzione).

Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l'avvenuto affidamento delle somme all'Agente della riscossione.

Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l'unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

7.2 CARTELLE DI PAGAMENTO

Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.

Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

7.3 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

7.4 AVVISI BONARI

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.

Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

7.5 ALTRI ATTI IMPOSITIVI

La sospensione dall'8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

8 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER I LAVORATORI DOMESTICI

Ai sensi dell'art. 37 del DL 17.3.2020 n. 18, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria:

- dovuti dai datori di lavoro domestico;
- in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 10.6.2020;
- senza applicazione di sanzioni e interessi.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
cordiali saluti